

NEWSLETTER LAVORO 05 – 2019

Normativa lavoro

1. **INAIL: ultimi chiarimenti autoliquidazione 2019**
2. **INPS: Aggiornamento modello di richiesta congedo maternità (Messaggio INPS n. 1738 del 06/05/2019)**
3. **INPS: nuova modalità di richiesta degli assegni nucleo familiare (ANF) e utility INPS (Messaggio INPS n. 1777 del 08/05/2019)**
4. **INPS: Recupero dei contributi previdenziali versati indebitamente oltre il massimale annuo della base contributiva e pensionabile ex art. 2, c. 18, L. n. 335/1995 (Circolare INPS n. 63 del 09/05/2019)**
5. **INPS: Aggiornamento utility per la verifica dei requisiti per il diritto all'esonero contributivo giovani under 30 legge 205/2017 (Messaggio INPS n. 1784 del 09/05/2019)**
6. **Incentivo occupazione sviluppo Sud (ANPAL Decreto n. 178 del 19/04/2019)**
7. **Fruizione dei permessi entro giugno/luglio e relativa liquidazione**
8. **Riduzione dell'imponibile fiscale per i lavoratori impatriati**

Contratti collettivi: scadenze, novità e rinnovi

Giugno 2019

1. **CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA: elemento perequativo, flexible benefits**
2. **CCNL METALMECCANICA PICCOLA INDUSTRIA CONFIMI: elemento retributivo annuo**
3. **CCNL METALMECCANICA PMI CONFAPI: elemento perequativo**

Proroghe CCNL e altre novità

1. **CCNL COMMERCIO: proroga della scadenza del contratto collettivo al 31/12/2019**
2. **CCNL DIRIGENTI INDUSTRIA: FASI Gestione Separata e contributo a 4.Manager (ente bilaterale)**

Normativa lavoro

1. INAIL: ultimi chiarimenti autoliquidazione 2019

L'INAIL ha pubblicato un opuscolo informativo che si allega alla presente in merito alla *Revisione delle tariffe* per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previste dalla Legge di Bilancio 2019.

Le informazioni riguardano tariffe, struttura delle nuove tariffe, modalità per l'applicazione delle tariffe, tariffe dei premi per altre gestioni tariffarie e miglioramento delle prestazioni economiche.

Si ricorda che eventuali variazioni delle lavorazioni e delle attività aziendali, devono essere comunicate tempestivamente, in modo da poter procedere con le opportune variazioni.

2. INPS: Aggiornamento modello di richiesta congedo maternità (Messaggio INPS n. 1738 del 06/05/2019)

In riferimento a quanto previsto dalla legge di bilancio 2019 in tema di congedo maternità, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i 5 mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente

ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

In attesa della circolare applicativa e al fine di salvaguardare la lavoratrice che voglia esercitare tale facoltà, L'INPS ha aggiornato il modello di richiesta della indennità di maternità inserendo tale opzione.

Si sottolinea che la documentazione relativa dovrà essere consegnata, alla Sede INPS competente, in originale ed in busta chiusa recante la dicitura "contiene dati sensibili".

Si ricorda infine che la domanda di maternità deve essere presentata, in via telematica, prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto e comunque mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile (pena la prescrizione del diritto all'indennità).

3. INPS: nuova modalità di richiesta degli assegni nucleo familiare (ANF) e utility INPS (Messaggio n. 1777 del 08/05/2019)

Si ricorda che dal 1° aprile 2019 i datori di lavoro non possono più accettare le domande cartacee dei lavoratori in merito alle richieste degli ANF. I lavoratori devono infatti presentare la domanda direttamente on-line sul sito dell'INPS.

Le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31/03/2019 con il modello ANF/DIP cartaceo, per il periodo compreso tra il 1/07/2018 ed il 30/06/2019 o a valere sugli anni precedenti, devono essere normalmente gestite dai datori di lavoro.

Quando il lavoratore avrà comunicato al datore l'esito positivo della richiesta, il datore avrà accesso ai dati necessari all'erogazione e al conguaglio degli ANF, attraverso l'apposita applicazione del cassetto previdenziale chiamata "Consultazione Importi ANF", che permette il calcolo degli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti al richiedente e l'esportazione dati.

A decorrere dalla dichiarazione contributiva di luglio 2019, gli arretrati di importo maggiore a 3.000 euro saranno autorizzati direttamente dall'Istituto: non sarà più quindi necessario trasmettere flussi di regolarizzazione.

4. INPS: Recupero dei contributi previdenziali versati indebitamente oltre il massimale annuo della base contributiva e pensionabile ex art. 2, c. 18, L. n. 335/1995 (Circolare INPS n. 63 del 9/5/2019)

Recentemente l'INPS è intervenuto sul tema della restituzione di contributi previdenziali per retribuzioni eccedenti il massimale contributivo da applicare ai lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 e a coloro che esercitano l'opzione del regime contributivo (articolo 1, comma 23 della legge 335/1995).

L'eventuale contribuzione versata in eccesso, potrà essere rimborsata su richiesta del datore di lavoro nel termine prescrizione di 10 anni ai sensi dell'articolo 2946 c.c. Trascorso tale termine, le somme eccedenti non potranno essere restituite e saranno comunque improduttive di effetti ai fini pensionistici.

Si ricorda ai datori di lavoro l'importanza dell'acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori al fine dell'applicazione del corretto regime contributivo con particolare attenzione ai lavoratori che hanno una retribuzione annuale lorda superiore a 100.000,00 euro.

5. INPS: Aggiornamento utility per la verifica dei requisiti per il diritto all'esonero contributivo giovani under 30 legge 205/2017 (Messaggio INPS n. 1784 del 09/05/2019)

In riferimento all'applicazione dell'esonero contributivo per le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato dei giovani under 30, si comunica che è stata aggiornata l'Utility per la verifica dei requisiti per il diritto a tale esonero.

Si ricorda che tale esonero contributivo spetta, per la durata di 36 mesi e per un massimo di €3.000 euro annui, a condizione che l'assunzione con contratto di lavoro subordinato riguardi giovani che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, nel corso dell'intera vita lavorativa.

Consultando questa Utility, i datori di lavoro possono venire a conoscenza di eventuali contratti a tempo indeterminato precedenti, sulla base delle dichiarazioni contributive in possesso dell'Istituto e delle comunicazioni obbligatorie al CPI, e anche di precedenti fruizioni dell'esonero da parte di altro datore di lavoro, al fine di calcolare l'eventuale periodo residuo di esonero spettante.

I datori di lavoro dovranno continuare ad acquisire l'autocertificazione del dipendente in quanto il risultato dell'Utility non ha valore certificativo.

Si precisa infine che mentre l'esonero under 30 è operativo anche per le assunzioni e trasformazioni effettuate nel 2019, quello per le assunzioni del 2019 degli under 35 non è applicabile fino all'emissione della circolare INPS con le istruzioni operative.

6. Incentivo occupazione sviluppo Sud (ANPAL Decreto n. 178 del 19/04/2019)

Si rende noto che a decorrere dal 1° maggio 2019 è applicabile l'incentivo Occupazione Sviluppo Sud destinato ai datori di lavoro privati per l'assunzione di persone disoccupate nelle sedi di lavoro ubicate nelle Regioni "meno sviluppate" (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o nelle Regioni "in transizione" (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore.

Tale incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2019, alle condizioni sotto indicate.

L'assunzione dovrà essere a tempo indeterminato, anche in somministrazione, ovvero per apprendistato professionalizzante e dovrà interessare lavoratori disoccupati, registrati al Centro per l'Impiego, che non abbiano avuto un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi con il medesimo datore di lavoro e con i seguenti requisiti:

- di età compresa fra i 16 e i 34 anni di età. Per i lavoratori di età compresa fra i 25 e i 34 anni però, occorre almeno un'altra condizione: a) l'assenza di impiego da almeno sei mesi oppure b) l'assenza di un diploma di istruzione o qualifica professionale oppure c) il permanere senza impiego da non più di due anni dal termine della formazione oppure d) appartenenza ad una zona caratterizzata da disparità di accesso all'occupazione fra uomo e donna.
- con oltre 35 anni di età, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

L'incentivo è riconosciuto anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto determinato, in questo caso non viene ovviamente richiesto il requisito della assenza di occupazione da almeno sei mesi.

L'incentivo è pari all'importo massimo di 8.060 euro totali per un periodo di 12 mesi (riparametrati sulla base di durata e part time) da fruirsi, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2021.

Si ricorda che per poter usufruire di tale incentivo è necessario il rispetto del "de minimis" e dell'incremento occupazione salvo casi specifici (vedere decreto per situazioni particolari).

Tale incentivo è cumulabile con l'incentivo per assunzione giovani under 30 e l'incentivo per le assunzioni di persone con reddito di cittadinanza.

ATTENZIONE: i datori di lavoro interessati devono inoltrare all'INPS - prima della assunzione - **un'istanza preliminare di ammissione** esclusivamente attraverso l'apposito modulo telematico, pena la non applicazione del beneficio.

7. Fruizione dei permessi entro giugno/luglio e relativa liquidazione

Di seguito riportiamo i CCNL per i quali è prevista la liquidazione dei permessi (Riduzione orario lavoro e/o ex-festività) maturati nel 2018 e non goduti entro il 30 giugno/31 luglio 2019.

CCNL	Permessi Riduzione Orario Lavoro	Permessi Ex - Festività
Alberghi Imprese Confcommercio	30-giu	
Imprese Viaggio e Turismo Federturismo	30-giu	
Pubblici Esercizi	30-giu	30-giu
Terziario Confcommercio	30-giu	30-giu
Edili Industria	30-giu	
Imp/att.Sportive profit e non	30-giu	30-giu
Terziario Servizi	30-giu	30-giu
Imprese Viaggi e Turismo Confcomm.	30-giu	
Studi professionali CIPA	31-lug	31-lug
Studi Prof. (Confprofessioni)	31-lug	31-lug

In deroga alle previsioni di monetizzazione dei permessi previste dai CCNL, è possibile stipulare un accordo individuale o collettivo per posticipare il termine ultimo di godimento dei permessi (termine oltre il quale l'azienda sarebbe tenuta all'erogazione dell'indennità sostitutiva al lavoratore) accumulando le ore non godute nella c.d. Banca ore.

In assenza di un accordo e della monetizzazione, la normativa prevede il pagamento dei contributi previdenziali in via anticipata sulla relativa indennità sostitutiva dei permessi non goduti alla scadenza. Tali contributi verranno recuperati nel momento in cui il lavoratore fruirà di tali permessi.

8. Riduzione dell'imponibile fiscale per i lavoratori impatriati

L'art. 5 del Decreto Crescita 2019 (DL n.34 del 30 aprile 2019) rivede ed estende le agevolazioni già previste all'art. 16 del d.lgs. 147/2015, a favore dei lavoratori che trasferiscano la residenza fiscale in Italia ai sensi dell'art. 2 del TUIR a decorrere dal 2020.

In particolare, si segnalano i seguenti punti:

- L'incremento della percentuale di esenzione dal 50 % al 70% per i redditi di lavoro autonomo, dipendente e assimilati, a condizione che:
 - o i lavoratori non siano stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento della residenza fiscale (non più cinque, come nella precedente formulazione);
 - o i lavoratori si impegnino a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
 - o l'attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio dello Stato;
- L'agevolazione viene estesa a tutti i lavoratori e non più solo a quelli che rivestono ruoli direttivi, abbiano un'elevata qualificazione o specializzazione o siano in possesso di una laurea.
- Le agevolazioni si applicano anche ai redditi d'impresa prodotti dalle persone fisiche rientrate in Italia, che avviano un'attività d'impresa dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2019.
- Sono previsti ulteriori 5 periodi d'imposta (per un totale di 10 anni):
 - o Nella misura del 50% di imponibile, per i lavoratori con almeno un figlio minorenni o a carico, oppure che diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento.
 - o Nella misura del 90% di imponibile, per i lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico.
- La misura dell'agevolazione passa dal 50% al 90% (sin dall'inizio) in caso di trasferimento della residenza in una regione tra Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
- Tali agevolazioni possono essere usufruite anche da quei lavoratori che rientrano in Italia dal 2020 e che non sono stati iscritti all'AIRE nei periodi in cui hanno avuto la residenza in un altro stato, ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi. Tale semplificazione, inoltre, interessa anche i lavoratori impatriati, rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019, ai quali – purché abbiano avuto la residenza fiscale in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi – si applica il regime speciale nella formulazione attuale

L'art. 5 introduce alcune modifiche anche all'art. 44 del DL 31 maggio 2010 n. 78 (convertito in legge con modificazioni, dalla L. 122 del 30 luglio 2010), sempre a partire dal 2020, a favore di ricercatori e docenti.

Brevi delucidazioni sui lavoratori distaccati

Le agevolazioni di cui al punto 1 possono essere usufruite, in alcuni casi e in presenza di determinati requisiti, anche dai lavoratori distaccati che rientrano in Italia.

Con la risoluzione n. 76 del 5 ottobre 2018 l'Agenzia delle entrate ha precisato alcuni punti e assunto una posizione meno restrittiva rispetto a quella assunta in precedenza con la circolare n. 17/E del 23 maggio 2013.

In particolare, il lavoratore può usufruire delle agevolazioni, alternativamente:

- se la durata del distacco è stata particolarmente lunga, anche a seguito di proroghe e quindi si può affermare un affievolimento dei legami con il territorio italiano e un conseguente radicamento in territorio estero;
- se al rientro dal distacco il lavoratore assume un ruolo differente rispetto a quello coperto originariamente, anche in relazione alle conoscenze acquisite all'estero e all'esperienza fatta. Di rilievo quindi è che la posizione assunta dopo il rientro non si ponga in continuità con la precedente.

Si segnala tuttavia che le risoluzioni dell'agenzia delle entrate, come quella la citata 76/2018, fanno sempre seguito ad un interpello rispetto a casi concreti.

E' quindi opportuno sottoporre un interpello tutte le volte che il caso concreto in esame si discosti dalle casistiche sopra menzionate. Infatti, vi potrebbero essere ulteriori casi in cui i lavoratori che rientrano in Italia possono usufruire delle agevolazioni così come possono esserci invece casi di esclusione.

Si sottolinea infine che entro 60 giorni, in sede di conversione del Decreto in Legge, potranno essere introdotte modifiche ai testi già divulgati: sarà nostra cura inviarvi un'apposita newsletter con l'indicazione di eventuali novità.

Contratti collettivi: scadenze, novità e rinnovi

Giugno 2019

1. CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA: elemento perequativo, flexible benefits

Elemento perequativo

Ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal Ccnl (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri compensi comunque soggetti a

contribuzione), deve essere corrisposto con la retribuzione del mese di giugno, l'elemento perequativo di 485 euro o fino a concorrenza, in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal Ccnl.

Tale importo non incide sul trattamento di fine rapporto. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

Flexible benefits

Dal 1° giugno 2019 al 31 maggio 2020 le aziende dovranno erogare la terza quota welfare con un costo per dipendente di 200 € per i lavoratori che abbiano superato il periodo di prova e siano in forza al 1° giugno 2019, con:

- contratto a tempo indeterminato;
- contratto a tempo determinato con almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità in azienda.

Questo importo non è riproporzionato per i lavoratori part-time e non spetta a chi, dal primo giugno 2019 al 31 dicembre 2019, si trovi in aspettativa non retribuita o non indennizzata.

I lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare i suddetti valori, di anno in anno, al Fondo Cometa o al Fondo mètaSalute, secondo regole e modalità previste dai medesimi Fondi, fermo restando che il costo massimo a carico dell'azienda non può superare i 200 euro.

ATTENZIONE: In caso di erogazione di “buoni spesa” e/o “buoni benzina”, il valore degli stessi sarà esente da imposte e contributi solo se non sono stati erogati altri fringe benefit che sommati a quello del buono superino complessivamente la soglia di 258,23 euro. A titolo esemplificativo, ai fini del calcolo di tale soglia si deve computare il valore dell'auto assegnata in uso promiscuo al dipendente, mentre non hanno alcun rilievo i buoni pasto.

2. CCNL METALMECCANICA PICCOLA INDUSTRIA CONFIMI: elemento retributivo annuo

Ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal Ccnl (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri compensi comunque soggetti a contribuzione), deve essere corrisposto con la retribuzione del mese di giugno, l'elemento retributivo di 485 euro o fino a concorrenza, in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal Ccnl.

Tale importo non incide sul trattamento di fine rapporto. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

3. CCNL METALMECCANICI PMI CONFAPI: elemento perequativo

Ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal Ccnl (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri compensi comunque soggetti a contribuzione), deve essere corrisposto con la retribuzione del mese di giugno, l'elemento perequativo di 485 euro o fino a concorrenza, in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal Ccnl.

Tale importo non incide sul trattamento di fine rapporto. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

Proroghe CCNL e altre novità

1. CCNL COMMERCIO: proroga della scadenza del contratto collettivo al 31 Dicembre 2019

In data 17/05/2019 è stato sottoscritto un accordo tra ConfCommercio e Filcams-Cgil; Fisascat-Cis, Uiltucs-Uil e Ugl Terziario che proroga al prossimo 31 dicembre 2019 la scadenza del Ccnl.

2. CCNL DIRIGENTI INDUSTRIA: Contributo FASI Gestione Separata

A decorrere da maggio 2019, le imprese dovranno corrispondere

- 100 euro per dirigente alla Gestione Separata FASI, secondo le consuete modalità ed entro il 31/05/2019;
- 100 euro per dirigente a 4.Manager (Ente bilaterale per i dirigenti Industria) con le modalità che saranno individuate da quest'ultimo e che saranno comunicate non appena definite.